


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMAGenova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2005 N. 8**

Ulteriori modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplinabile delle attività fieristiche e di promozione commerciale).

pag. 80

LEGGE REGIONALE 23.06.2005 N. 8**Ulteriori modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale) e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

(Requisiti delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche devono:
 - a) svolgersi in un quartiere fieristico o in un'area temporaneamente attrezzata che siano idonei, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti, strutture e infrastrutture;
 - b) presentare modalità organizzative dirette a garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati ad esporre, compatibilmente con l'area espositiva disponibile, nel rispetto della priorità determinata, di norma, dall'ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - c) prevedere condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondano a criteri di trasparenza e di parità di trattamento.”.

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 8/2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

(Soggetti organizzatori)

1. Le manifestazioni fieristiche sono organizzate da soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento sanciti dall'Unione Europea.”.

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 8/2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

(Comunicazione della manifestazione fieristica)

1. Il soggetto che organizza una manifestazione fieristica è tenuto a darne comunicazione, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento, alla Regione se si tratta di manifestazione di rilevanza internazionale, nazionale o regionale, al Comune se si tratta di manifestazione di rilevanza locale.
2. Ha rilevanza locale la manifestazione per la quale si prevede che l'ottanta per cento degli espositori provenga dalla provincia in cui essa si svolge.
3. La comunicazione di cui al comma 1, a firma del rappresentante legale dell'ente richiedente, contiene:
 - a) la denominazione o ragione sociale del soggetto organizzatore, la sede legale e il numero di iscrizione al Registro delle imprese ovvero altri dati identificativi dell'impresa, dichiarati sotto forma di autocertificazione;
 - b) la denominazione della manifestazione fieristica, la sede espositiva e la relativa superficie netta, coperta e scoperta;
 - c) l'indicazione dei settori merceologici e della tipologia della manifestazione, ai sensi dell'articolo 3;
 - d) l'indicazione del periodo di svolgimento della manifestazione;

- e) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell'area espositiva, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 e la compatibilità dell'oggetto sociale con l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche.
4. Alla comunicazione è allegato il programma della manifestazione.
5. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta, l'Ente competente ai sensi del comma 1 può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere informazioni o documentazione integrativa.
6. Qualora il soggetto organizzatore non sia in grado di realizzare la manifestazione, deve darne immediato avviso all'Ente competente.”.

Articolo 4

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 8/2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

(Qualifica della manifestazione fieristica)

1. Su domanda del soggetto organizzatore, la manifestazione fieristica può ottenere la qualifica di internazionale, nazionale, regionale o locale in relazione:
- a) alle strutture e ai servizi del quartiere fieristico;
- b) al grado di rappresentatività del settore o dei settori economici ai quali la manifestazione è rivolta;
- c) al programma della manifestazione;
- d) gli scopi dell'iniziativa, anche in relazione al settore interessato;
- e) alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
2. La qualifica è riferita alla singola manifestazione, anche in caso di manifestazioni ricorrenti.

3. Con provvedimento amministrativo sono specificati i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale o nazionale, qualora trattasi di società di capitali, devono avere il proprio bilancio annuale certificato da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi.
4. L'attribuzione della qualifica è di competenza:
- a) della Regione per la qualifica di internazionale, nazionale e regionale;
- b) dei Comuni, anche in forma associata o tramite le Comunità Montane, per la qualifica di locale.
5. L'Ente competente ai sensi del comma 4 provvede all'attribuzione della qualifica entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. I Comuni trasmettono alla Regione copia dei relativi provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione.”.

Articolo 5

(Abrogazione degli articoli 8, 9 e 10)

1. Gli articoli 8, 9 e 10 della l.r. 8/2000 sono abrogati.

Articolo 6

(Sostituzione dell'articolo 11)

1. L'articolo 11 della l.r. 8/2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)

1. Ai fini di informativa e di promozione, entro il 30 novembre di ogni anno la Regione approva e pubblica, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nel territorio regionale nell'anno successivo.

2. Nel Calendario di cui al comma 1 sono inserite tutte le manifestazioni fieristiche che hanno ottenuto la qualifica di cui all'articolo 7 entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di svolgimento delle manifestazioni stesse.
3. Le manifestazioni fieristiche che hanno ottenuto la qualifica di nazionale o internazionale entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di svolgimento sono inserite altresì nel Calendario Fieristico Italiano.
4. Il Calendario di cui al comma 1 indica, per ogni singola manifestazione:
 - a) il soggetto organizzatore;
 - b) la denominazione della manifestazione;
 - c) la tipologia della manifestazione;
 - d) la qualifica della manifestazione;
 - e) il luogo e il periodo di svolgimento della manifestazione;
 - f) i settori merceologici interessati.”.

Articolo 7

(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 8/2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 18

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) in caso di svolgimento di manifestazione fieristica che non abbia i requisiti di cui all'articolo 4, una sanzione da un minimo di dodici euro ad un massimo di centoventi euro per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta;
 - b) in caso di mancata o tardiva comunicazione della manifestazione ai sensi dell'articolo 6, una sanzione da un minimo di dieci euro ad un massimo di cento euro per cia-

scun metro quadrato di superficie espositiva netta;

- c) in caso di svolgimento della manifestazione fieristica con modalità diverse da quelle comunicate ai sensi dell'articolo 6 ovvero senza aver dato riscontro alle richieste di cui al comma 5 dello stesso articolo, una sanzione da un minimo di otto euro ad un massimo di ottanta euro per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta;
 - d) in caso di abuso della qualifica di internazionale, nazionale o regionale, una sanzione compresa tra il dieci ed il trenta per cento del fatturato della manifestazione.
2. Relativamente alle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono ridotte alla metà.
 3. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano alla Regione, ed ai Comuni per le manifestazioni di rilevanza locale. Si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 e successive modificazioni.”.

Articolo 8

(Rettifiche)

1. Dopo l'articolo 17, le parole: “Titolo V” sono sostituite dalle seguenti: “Titolo IV”.
2. Dopo l'articolo 18, le parole: “Titolo VI” sono sostituite dalle seguenti: “Titolo V”.

Articolo 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 23 giugno 2005

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
23 GIUGNO 2005 N. 8**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Renzo Guccinelli ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 1 in data 31 maggio 2005;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 giugno 2005, dove ha acquisito il numero d'ordine 7;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 7 giugno 2005;
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 20 giugno 2005;
- e) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 giugno 2005;
- f) la legge regionale entra in vigore il 30 giugno 2005.

2. Relazioni al consiglio regionale

Relazioni di maggioranza (Consigliere Ubaldo Benvenuti)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio si prefigge lo scopo di adeguare la legge regionale 9 febbraio 2000, n. 8, disciplinante le attività fieristiche e di promozione commerciale, alla normativa europea.

La sentenza della C. Giust. Eur. del 15.01.2002, nella causa C-439/99, ha infatti affermato che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 43 e 49 del TCE, che sanciscono, rispettivamente, la libertà di stabilimento e il principio di libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea.

Le norme censurate erano alcune disposizioni della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico) ed alcune norme contenute in varie leggi regionali, fra cui due leggi della Regione Liguria in materia di fiere, mostre e mercati, la l.r. 12/1972 e la l.r. 40/1978.

Per quanto concerne la normativa nazionale, il problema della sua mancata conformità ai principi espressi dalla sentenza è venuto meno a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, dato che il settore fieristico è divenuto di esclusiva competenza regionale.

Per ciò che concerne la legislazione regionale, nel caso della Regione Liguria sono stati attuati alcuni interventi legislativi per adeguare la normativa alla sentenza della Corte di Giustizia sopracitata.

Le norme censurate dalla sentenza, infatti, risultano in oggi non più vigenti, in quanto sia la l.r. 12/1972 che la l.r. 40/1978 sono state espressamente abrogate (rispettivamente dalla l.r. 9 febbraio 2000, n. 8 e dalla l.r. 15 novembre 2002, n.40) così formalmente caducando le disposizioni che la Corte considerava contrastanti con la normativa europea, cioè quelle che prevedevano un intervento dell'autorità regionale nella composizione degli organi degli enti fieristici, disposizioni che fra l'altro non ricevevano già da tempo nessuna applicazione, essendo state superate dalla nuova disciplina in materia di fiere dettata dalla l.r. 8/2000.

La l.r. 40/2002 ha inoltre abrogato i commi 3 e 4 dell'art. 11 della l.r. 8/2000, eliminando così il divieto - anch'esso ritenuto contrastante con i principi del Trattato CE - di tenere manifestazioni fieristiche che non siano inserite nel Calendario regionale, che attualmente conserva solo un carattere essenzialmente promozionale e informativo.

Gli interventi legislativi della Regione Liguria di cui sopra non sono tuttavia stati ritenuti sufficienti dalla Commissione che, il 7 luglio 2004, ha adottato un parere motivato ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE, contestando la mancata attuazione di quanto previsto nella sentenza in questione alle Regioni Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e alla Provincia Autonoma di Trento.

In particolare, per quanto riguarda la legge regionale della Liguria, essa sarebbe incompatibile con i principi del Trattato CE sotto i seguenti profili:

1. La previsione di un'autorizzazione preventiva per organizzare una manifestazione fieristica, nonché la previsione di scadenze vincolanti

nell'ambito della procedura autorizzativa (articoli 6, 7, 8, 9).

2. *La necessità che l'operatore abbia esercitato l'attività per almeno due anni nello stesso o in analogo settore merceologico (articolo 7, comma 3).*

Le motivazioni addotte dalla Commissione a fondamento della censura relativa al requisito soggettivo in questione consistono essenzialmente nel fatto che esso non sarebbe necessario ai fini di dimostrare la capacità organizzativa dell'operatore. Recependo tale indicazione, il presente DDL ha eliminato il requisito dei 2 anni di attività.

Per ciò che riguarda invece la censura mossa all'obbligo di autorizzazione preventiva, di concerto con il Ministero Affari Esteri (D.G. per l'Integrazione Europea), il Dipartimento per le Politiche Comunitarie e la Commissione europea, si è operata la scelta di sostituire il sistema autorizzativo col diverso sistema della comunicazione o notificazione preventiva, più rispettoso dei principi di libera prestazione di servizi e di libertà di stabilimento sanciti dal Trattato CE.

Ciò senza escludere possibilità per la Pubblica amministrazione di porre divieti o limiti all'attività di organizzazione di fiere, purché essi siano giustificati da uno dei motivi espressamente previsti dall'art. 46 del Trattato CE (vale a dire motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica) ovvero rispondano ad un'esigenza imperativa conformemente alla giurisprudenza della Corte e, in ogni caso, siano commisurati e non eccessivi rispetto all'obiettivo perseguito.

D'ora in poi l'operatore non avrà più bisogno di un'autorizzazione per organizzare una manifestazione fieristica, essendo tale attività in via di principio "libera"; tuttavia sarà tenuto, in base al nuovo articolo 6, a darne comunicazione alla Pubblica amministrazione almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, autocertificando il possesso dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge per svolgere la manifestazione ed allegando il programma della manifestazione medesima. È fatta salva poi la possibilità della Pubblica amministrazione di chiedere informazioni o integrazioni, qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta.

Non compare più, inoltre, il limite relativo a una durata massima della manifestazione (attualmente fissata, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, in sedici giorni, salvo apposita autorizzazione ai sensi del comma successivo), poiché in un'ottica di liberalizzazione del settore fieristico appare preferibile lasciare questi aspetti al mercato ed alla libera concorrenza.

Il presente DDL ha fra l'altro eliminato ogni requisito di carattere soggettivo: non solo quello poc'anzi esaminato relativo ai due anni di attività nello stesso o in analogo settore merceologico (articolo 7, comma 3 cit.), ma altresì il requisito del possesso da parte dell'operatore di adeguate capacità tecniche, organizzative ed economiche, attualmente richiesto dall'articolo 5, comma 1, della legge vigente. In un regime che non è più quello autorizzativo, non sembra, infatti, esservi più posto per un accertamento discrezionale circa l'adeguatezza delle suddette capacità.

Infine è stato necessario riformulare l'articolo 18 sulle sanzioni, sia per modificare, in coerenza con il nuovo sistema della comunicazione, le fattispecie sanzionatorie, sia per alleggerire, in generale, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in sintonia con l'orientamento più liberale espresso dal presente disegno di legge.

Per i motivi sopra illustrati, si auspica che il disegno di legge, approvato dalla III Commissione, venga approvato dal Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Note agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6;

- *La legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 2000, n. 4. p.I -*

Nota all'articolo 7

- *La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50 p. I*

4. Struttura di riferimento

- *Settore Politiche di sviluppo del commercio.*